

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE MATERNE AUTONOME DEL TERRITORIO COMUNALE

(Attuativa della L.R. dell'8 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome).

Premesso:

- Che la scuola materna svolge una funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- Che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
- Che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune;
- Che la Regione Lombardia, con L.R. dell' 11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- Che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;
- Che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto e integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione;

Tra

il Comune di Cazzago San Martino e gli Enti gestori delle scuole materne di Bornato, Cazzago, Calino e Pedrocca
si conviene quanto segue:

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - La presente convenzione ha validità triennale, rinnovabile tacitamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione;

ART. 3 - Il Comune si impegna ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale la domanda di contributo ai sensi della L.R. dell' 11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", entro i termini stabiliti dalla legge, allegando copia della presente convenzione.

ART. 4 - La Regione, nei termini stabiliti dalla legge, erogherà il contributo al Comune, il quale provvederà, entro 10 giorni dalla liquidazione, a trasferirlo all'Ente gestore della scuola materna.

ART. 5 - Il contributo regionale è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

ART. 6. - Tenuto presente che l'Amministrazione Comunale tende ad assicurare un servizio di scuola materna che offra uguali prestazioni su tutto il territorio, le scuole convenzionate, in collaborazione con l'Amministrazione stessa si impegnano a determinare le tariffe a carico delle famiglie, secondo le fasce di reddito concordate annualmente in riferimento ai costi effettivi di gestione. E' compito dell'Amministrazione Comunale la verifica puntuale della situazione reddituale (sulla base degli indicatori della situazione economica) e il relativo inserimento nella fascia di appartenenza.

Resta comunque assicurata la libertà di iscrizione in qualsiasi scuola materna del territorio.

Tramite l'Assistente sociale, l'Amministrazione Comunale provvederà ad esonerare in parte o in totale

dal pagamento della retta le famiglie che risultino in situazioni economiche precarie.

ART. 7 - Ogni anno la Giunta Comunale concorda l'integrazione delle rette da corrispondere alle scuole materne.

Il pagamento dell'integrazione delle rette verrà effettuato direttamente alle scuole in rate trimestrali anticipate.

L'Amministrazione Comunale stanzierà inoltre un contributo annuale per sussidi e materiali didattici, da ripartire in proporzione al numero degli alunni, uguale o comunque non inferiore a quello dell'anno precedente.

ART. 8 - Le scuole devono inviare entro il 30 giugno di ogni anno l'elenco degli alunni iscritti corredato da dati anagrafici e comunicare entro il 30 settembre le successive modificazioni.

ART. 9 - Laddove le scuole o una delle scuole materne richiedano la revisione delle rette, l'amministrazione comunale ha il compito di chiedere i bilanci al fine di verificare i costi effettivi di gestione e di conseguenza l'effettiva necessità di modificarle. La revisione dei costi sarà oggetto di discussione nella commissione paritetica.

ART. 10 - Il Comune provvederà altresì ad erogare all'Ente gestore ulteriori contributi straordinari a sostegno del funzionamento delle scuole materne, sulla base di specifici accordi.

ART. 11 - Le scuole si impegnano a :

- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
- b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola materna, secondo le norme vigenti;
- d) non costituire sezioni di norma superiori a 28 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria, per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- g) produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale;
- h) costituire una Commissione paritetica per l'esame del rendiconto annuale e per il controllo sull'applicazione della convenzione, così composta:

L'Assessore alla Pubblica Istruzione o un suo delegato;

Due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno della minoranza;

Quattro rappresentanti degli Enti gestori delle Scuole Materne convenzionate;

Un rappresentante dei genitori di ognuna delle quattro Scuole Materne

Cazzago S. Martino.

IL COMUNE

GLI ENTI GESTORI

.....
.....
.....
.....